**AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Il 7 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legge n.18/2020 (DL), recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da****COVID-19***.

Proponiamo una sintesi dei provvedimenti che riguardano gli **ammortizzatori sociali**, con la precisazione che la materia è “in divenire”, essendo diversi i temi sui quali si sta tuttora dibattendo e sui quali si avrà modo di tornare, anche una volta note le indicazioni ed istruzioni/chiarimenti che presumibilmente verranno resi dal Ministero, dall'INPS o dalle Regioni.

**Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e Assegno Ordinario – art.19 DL**

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza coronavirus, possono presentare domanda di concessione della **CIGO** o **dell’assegno ordinario** *(quest’ultimo consistente, per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, nella prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà per i datori di lavoro con mediamente più di 5 dipendenti o dal Fondo di Integrazione Salariale – FIS – per i datori con mediamente più di 15 dipendenti)***indicando come causale “emergenza COVID-19**”.

Il periodo di integrazione salariale può decorrere dal 23 febbraio 2020 per un periodo di massimo 9 settimane, da fruirsi comunque entro il mese di agosto 2020.

L’assegno ordinario è previsto anche per i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

La procedura è semplificata: non occorre rispettare i termini di cui all’art.15 D.Lgs. 148/2018 ma è necessario comunque inviare alle RSA/RSU ed alle organizzazioni sindacali la comunicazione preventiva nonché effettuare la consultazione e l’esame congiunto, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi.

La domanda di **CIGO** deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto la sospensione/riduzione dell’attività e non è soggetta alla verifica dei requisiti “ordinari” (ovverosia, situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, oppure situazioni temporanee di mercato).

I periodi di integrazione salariale sono neutri, nel senso che non rilevano ai fini del conteggio della durata ordinaria massima dell’intervento.

Non è dovuto il contributo addizionale.

Possono essere collocati in **CIGO** o beneficiare dell’**assegno ordinario** i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020: non trova quindi applicazione l’ordinario criterio dell’anzianità di 90 giorni di lavoro effettivo.

**Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) – art.20 DL**

Le aziende che alla data del 17 marzo 2020 hanno in corso la **CIGS**, possono presentare domanda di concessione di CIGO per “emergenza COVID-19” di cui all’art.19 DL, per un periodo massimo di 9 settimane

Se richiesta, la **CIGO** sospende e sostituisce la CIGS in corso.

Possono fruire della **CIGO** anche i lavoratori beneficiari della CIGS a totale copertura dell’orario di lavoro.

La **CIGO** è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS.

Il periodo di **CIGO** in sostituzione della CIGS è neutro rispetto alla durata ordinaria massima della CIGS.

Per le imprese che fruiscono di CIGS, ma che non hanno possibilità di accedere alla **CIGO** (si pensi, ad esempio, alle imprese del commercio con più di 50 dipendenti), è previsto che possano proporre domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).

**Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD) – art.22**

I datori di lavoro – esclusi quelli domestici – che non possono ricorrere alla CIGO o all'assegno ordinario possono chiedere la **CIGD**.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le Parti Sociali.

L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

I trattamenti di **CIGD** possono essere chiesti alla Regione/Provincia autonoma per un periodo non superiore a 9 settimane (stessa durata massima della CIGO).

Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

È riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

**SOSPENSIONE DEI MUTUI E SOSTEGNO ALLE PMI**

Il Decreto Legge “Cura Italia” entrato in vigore il 17 marzo prevede, tra le varie misure finalizzate a contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica **COVID-19** sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, la **sospensione dei mutui per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti** oltre a **misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese.**

In particolare, l’art. 54 estende ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di ottenere la sospensione dei mutui in deroga alla ordinaria disciplina del **Fondo di solidarietà mutui prima casa**, cd. “Fondo Gasparrini”.

La sospensione delle rate del mutuo, infatti, era già prevista dal Fondo di solidarietà istituito con la legge n. 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta, per esempio, alla perdita del posto di lavoro.

Ora, grazie al **Decreto Legge “Cura Italia”**, possono accedere a tale Fondo anche i **lavoratori autonomi e i liberi professionisti** i quali autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 *“ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”*, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività dovuta alle misure adottate dall'autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La sospensione del mutuo **può essere concessa per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto** e per accedere al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISS).

Una volta autorizzata la sospensione del mutuo, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Per quanto riguarda, invece, le misure a sostegno delle imprese, il Decreto “Cura Italia” prevede una moratoria, con garanzia pubblica al 33%, sui prestiti e finanziamenti concessi alle PMI e alle microimprese penalizzate dalla misure adottate per contrastare l’epidemia da **Covid-19**.

In particolare, l’art. 56 stabilisce che le **PMI e le microimprese**, dietro comunicazione inviata agli istituti di credito, **possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:**

1. **per le aperture di credito a revoca e per i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
2. **per i prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
3. **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione agli istituti di credito deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da **Covid-19**.

**I CONTRATTI COMMERCIALI**

La situazione di emergenza che stiamo vivendo ed i provvedimenti dell’autorità che ne sono derivati stanno incidendo sulla **capacità delle imprese di adempiere regolarmente ai contratti stipulati**.

Molti si trovano, infatti, a non poter eseguire una determinata prestazione o, viceversa, a subire un arresto nel regolare svolgimento del rapporto contrattuale.

Benché la questione richieda una valutazione **caso per caso**, siamo di fronte ad una tipica ipotesi di “**forza maggiore**” e cioè ad una situazione imprevedibile ed inevitabile, del tutto estranea alla volontà delle parti.

Nella stipulazione dei contratti si è soliti disciplinare gli effetti del verificarsi di **cause di forza maggiore**; in tal caso, occorrerà anzitutto fare riferimento alle regole concordate.

In mancanza di specifiche pattuizioni, invece, troveranno applicazione le norme generali, diverse a seconda che l’impossibilità ad eseguire la prestazione sia definitiva o soltanto temporanea, totale o parziale.

**Impossibilità definitiva**

Se una prestazione diventata **impossibile** per una causa non imputabile al debitore (come quella della forza maggiore) e l’impossibilità è **definitiva**(cioè l’impedimento è irreversibile), quella obbligazione si **estingue** e quindi non è più dovuta la prestazione.

**Impossibilità temporanea**

Se, invece, l’impossibilità è soltanto **temporanea**, il debitore rimane obbligato, ma **non risponde del ritardo** nell'esecuzione della prestazione finché perdura l’impedimento.

L’obbligazione però si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, a seconda alla tipologia di prestazione, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguirla o il creditore non ha più interesse a riceverla (pensiamo ad una fornitura “stagionale” o destinata all'organizzatore di un evento non rinviabile).

**Impossibilità parziale**

Se la prestazione è diventata impossibile solo in parte, il debitore esegue la prestazione solo per la parte rimasta possibile.

**Quali sono gli effetti sul contratto?**

Se una parte è liberata dalla propria obbligazione perché l’esecuzione è diventata **totalmente impossibile**, anche la controparte non sarà più tenuta ad eseguire la propria prestazione (ad esempio a pagare il relativo prezzo) e quanto eventualmente già versato dovrà esserle restituito. Il **contratto**, in questo caso,**si risolve**.

Se la prestazione di una parte è diventata solo **parzialmente impossibile**, l’altra ha diritto:

* ad una corrispondente riduzione della propria prestazione (ad esempio, una riduzione del corrispettivo); in questo caso si ha una **risoluzione parziale;**
* di **recedere**dal contratto se non ha un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale e cioè la prestazione che è residuata.

Gli scenari – sopra brevemente riepilogati – sono, dunque, vari e articolati e richiedono sempre una valutazione specifica del caso, soprattutto se devono trovare applicazione.